

Il presente documento:

- a) costituisce parte integrante della procedura di gara per l'affidamento in concessione, in lotto unico, della **gestione completa del servizio bar** annesso alla Sala Convegno unificata del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, istituita presso le seguenti Caserme ubicate in Napoli: "ZANZUR", sita in via A. De Gasperi, 4; "CALASCIONE", sita in viale 2 Giugno, 4 e "GREGORIO MY", sita in via Emanuele Gianturco, 100, per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale. C.I.G. n. 8227038E84;
- b) deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale di ciascun partecipante alla procedura;
- c) costituirà parte integrante del contratto/convenzione che sarà stipulato tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Patto di Integrità

tra

il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza** (di seguito e per brevità "Re.T.L.A. Campania della Guardia di Finanza")

e

la Ditta		
sede legale in:		
Via/Corso/Piazza:	n°	
Codice fiscale:	Partita IVA:	
rappresentata da:		
nato a:	il:	
in qualità di:		

Premesso:

-  che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
-  che con l'inserimento del "Patto di Integrità":
 - nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
 - nel contratto si intende garantire una corretta e trasparente esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
-  che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara di importo superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;

in osservanza con quanto previsto:

- ✚ dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✚ dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✚ dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✚ dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013;
- ✚ dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- ✚ dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015;
- ✚ dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018 – 2020 elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, in adesione a quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 1208 del 22.11.2017, che prevede l'adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie ai sensi del P.N.A.,

si conviene quanto segue

Articolo 1

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014:

- ✚ la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale;
- ✚ la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione Appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante ed impresa affidataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Articolo 4

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 5

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione Appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

[Luogo e Data]

Per la Ditta
(Firma leggibile del Legale Rappresentante)